Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 10 - 2022

Verona, 27 ottobre 2022

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

AMBIENTE/AIA -Prescrizioni Sistemi Monitoraggio Emissioni SME in atmosfera……..3
RIFIUTI - Schema decreto correttivo dlgs 116/2020……3
RIFIUTI - Chiarimento sugli impianti per lo smaltimento di articoli pirotecnici……4
RIFIUTI – Indicazioni ministeriali per le capsule di caffè……..5

NEWS SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO- Rischio campi elettromagnetici, modalità per l'autorizzazione alle deroghe al rispetto dei Valori Limite Esposizione……..5
SICUREZZA SUL LAVORO –Aggiornamento in tema amianto……7
SICUREZZA SUL LAVORO – Stampante 3d, indicazioni INAIL……..8
SICUREZZA SUL LAVORO – Verifiche periodiche attrezzature di lavoro, elenco abilitati……9

NEWS SALUTE SUL LAVORO

COVID 19 - Mascherine in strutture sanitarie e assistenziali……9

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI- Aggiornati l'allegato V e VI del Regolamento (UE) 1223/2009, prescrizioni aggiuntive per i prodotti cosmetici……10
SOSTANZE PERICOLOSE - Nomina del Consulente A.D.R., scadenza 31 dicembre 2022……..11

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Trabattelli: una guida tecnica dell'Inail spiega come utilizzarli correttamente nei luoghi di lavoro……..12

AMBIENTE/AIA - Proposta prescrizioni/condizioni sui Sistemi Monitoraggio Emissioni SME in atmosfera
https://www.apiverona.it/ambiente-aia-proposta-prescrizioni-condizioni-sui-sistemi-monitoraggio-emissioni-sme-in-atmosfera/

Fonte Snpambiente

Rese disponibili le Linee Guida SNPA n. 43/2022 a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA.

La Linee Guida SNPA n. 43/2022 intende proporre alle Autorità competenti indirizzi omogenei e condivisi in ambito nazionale dal SNPA al fine di permettere di impartire prescrizioni nei provvedimenti autorizzativi delle installazioni AIA (e non AIA) dotate di Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni in atmosfera (SME), per i quali è prevista (o prescritta) la conformità alla norma tecnica UNI EN 14181, al fine di garantire un approccio univoco e trasparente sul territorio nazionale; parimenti la proposta è rivolta alle Autorità Competenti al Controllo in ambito del sistema a rete del SNPA in riferimento alle principali esplicitazioni delle condizioni di monitoraggio da prevedere nei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC), in coerenza con quanto prescritto dall'Autorità Competente.

In allegato al documento è altresì riportato un elenco delle possibili verifiche sugli SME da condurre durante le Visite Ispettive AIA presso gli stabilimenti di competenza Statali e Locali.

RIFIUTI - Attuazione della direttiva europea 2018/851, schema decreto correttivo dlgs 116/2020 approvato e notificato alla commissione europea
https://www.apiverona.it/rifiuti-attuazione-della-direttiva-europea-2018-851-schema-decreto-correttivo-dlgs-116-2020-approvato-e-notificato-alla-commissione-europea/

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il testo contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 cosiddetto Testo Unico Ambiente, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, incentivi all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno.

Lo schema di decreto legislativo su richiamato contiene inoltre modifiche per quanto riguarda:

- la disciplina inerente i rifiuti urbani e speciali *(sono modificate le categorie di rifiuti speciali riportate alle lettere a) e c) dell'art. 184, c. 3, D.Lgs. 152/2006 come segue per cui sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito* ***delle attività della pesca*** *nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile,* ***ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali****; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali* ***se diversi da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini****. Pertanto, quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini saranno rifiuti urbani),*
- i divieti di miscelazione e incenerimento dei rifiuti differenziati,
- il nuovo Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer) nell'ambito dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (*il nuovo comma 17-bis dell'art. 208 introdotto dall'art. 4 dello schema di decreto in esame, prevede che l'autorizzazione unica necessaria per realizzare e gestire i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, dovrà essere comunicata a cura dell'amministrazione competente al suo rilascio al Recer (di cui all'art. 184-ter, c. 3-septies, TUA), interoperabile con il Catasto dei rifiuti (art. 189, TUA) e secondo gli standard concordati con ISPRA),*
- il riutilizzo degli imballaggi,
- l'allegato D relativo alla classificazione dei rifiuti *(il decreto in esame sostituisce l'allegato D della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo nuovamente, prima dell'elenco dei rifiuti e relativi capitoli, le definizioni di sostanza pericolosa, metallo pesante, PCB e PCT, metalli di transizione ecc, annullando di fatto quanto previsto dal D.L. n. 77/2021).*

Il testo dello Schema di decreto legislativo è stato notificato alla Commissione Europea.
Dalla data di notifica avvenuta il 27 settembre u.s., decorrono i tre mesi del periodo sospensivo entro i quali la Commissione Europea (CE), o altri Stati membri, possono esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo italiano. In questi tre mesi, lo Stato italiano non può dar ovviamente seguito al decreto. Decorso tale termine, se la CE non chiederà maggiori approfondimenti, verrà dato il nulla osta a procedere.

RIFIUTI - Chiarimento sugli impianti per lo smaltimento di articoli pirotecnici

https://www.apiverona.it/rifiuti-chiarimento-sugli-impianti-per-lo-smaltimento-di-articoli-pirotecnici/

Il Ministero Transizione Ecologica MiTE con l'interpello n. 88853 del 15 luglio 2022 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di smaltimento di alcune specifiche tipologie di prodotti esplodenti e pirotecnici in disuso, identificati con i codici CER 16 01 10* (che comprende anche gli air-bag), 16 04 02* (fuochi artificiali di scarto), 16 04 01* (munizioni di scarto) e 16 04 03* (altri esplosivi di scarto), quando non sia possibile effettuarne preventivamente la messa in sicurezza.

In particolare, viene evidenziato che solo le prime due tipologie di rifiuti rientrano nel campo d'applicazione del D.Lgs.152/06, mentre i rimanenti due ne sono esclusi.

Pertanto, gli impianti che effettuano lo smaltimento di questi rifiuti devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.

RIFIUTI – Indicazioni ministeriali per le capsule di caffè
https://www.apiverona.it/rifiuti-indicazioni-ministeriali-per-le-capsule-di-caffe/

Il Ministero Transizione Ecologica MiTE ha chiarito con l'interpello prot. 91241 del 21 luglio u.s. ha fornito indicazioni sulle corrette modalità di trattamento delle capsule di caffè utilizzate e riconsegnate presso i punti vendita, presso i quali vengono disassemblate nelle loro varie componenti.
Dette capsule, trattandosi di capsule già utilizzate, devono essere classificate come rifiuti e pertanto il disassemblaggio si configura come un'operazione di trattamento rifiuti con conseguente necessità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 152/06. Viene inoltre chiarito che queste operazioni non si possono configurare come "preparazione per il riutilizzo", che dovrebbe consistere in un nuovo riempimento delle capsule e che potrebbe porre problemi igienico - sanitari. Sempre in merito alla "preparazione per il riutilizzo", viene segnalato che il decreto attuativo previsto dal Testo Unico Ambientale è attualmente all'esame del Consiglio di Stato: conseguentemente, solo se queste tipologie di rifiuto rientreranno in tale decreto sarà possibile presentare richiesta per accedere alle procedure semplificate previste dall'articolo 214.

Per quanto riguarda il deposito temporaneo presso i punti vendita, questo sarebbe possibile solo nel caso di conferimento di capsule vuote, quindi senza residui e pertanto classificabili come imballaggi, per il loro successivo conferimento ad impianti di trattamento tramite il coinvolgimento degli specifici consorzi di filiera per il materiale che compone le capsule (generalmente alluminio o plastica).

Infine il MiTE incentiva l'adozione di accordi di programma a livello locale per l'istituzione di sistemi di raccolta dedicati, dato l'obiettivo primo di ridurre la quantità di rifiuti.

NEWS SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO- Rischio campi elettromagnetici, modalità per l'autorizzazione alle deroghe al rispetto dei Valori Limite Esposizione
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-rischio-campi-elettromagnetici-modalita-per-lautorizzazione-alle-deroghe-al-rispetto-dei-valori-limite-esposizione/

Come noto il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro TUS D.lgs. 81/08 disciplina al Capo IV del Titolo VIII (Agenti fisici) la Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, ha pubblicato il Decreto del 30 settembre 2022, in attuazione dell'articolo 212 del D.Lgs. 81/08, che definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), di cui all'articolo 208, comma 1, del medesimo D.Lgs. 81/08

Il nuovo decreto riporta all'articolo 2 e in allegato 1 il modello per la trasmissione dell'istanza di autorizzazione alla deroga che il datore di lavoro interessato potrà inviare, seguendo le istruzioni dell'allegato 2, in via telematica a dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it

La domanda sarà analizzata tramite tavolo tecnico convocato dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza e che fornirà parere di rilascio o autorizzazione alla deroga in 60 giorni.

In particolare l'Articolo 5 (Verifiche e controlli) del nuovo decreto 30 settembre stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possano chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla deroga.

Il medico competente deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali casi di effetti nocivi ai fini della sospensione immediata della deroga e per informare le istituzioni. Per la revisione del caso sarà convocato lo stesso tavolo tecnico istituzionale.

Si riporta per conoscenza il testo degli artt. 208 e 212 del D.Lgs. 81/08 su richiamato.

Art. 208

1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.
2. Il datore di lavoro assicura che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all'allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all'allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione di cui all'articolo 209. Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell'articolo 210, comma 7.
3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all'allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l'esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell'articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell'articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'esposizione può superare:
a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all'allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:
1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all'articolo 210, comma 5;
3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210 bis, comma 1, lettera b);
b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni:
1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l'eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A2;
3) siano adottate misure in conformità all'articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma;
4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210 bis, comma 1, lettera b).
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l'esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni:
a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo;
b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3;
c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all'articolo 210, comma 6;

d) siano adottate misure in conformità all'articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma;
e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210 bis, comma 1, lettera b).
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente:
a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali;
b) il livello di esposizione dei lavoratori e l'entità del superamento;
c) il numero di lavoratori interessati;
d) le tecniche di valutazione utilizzate;
e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all'articolo 210;
f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori;
g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all'articolo 210 bis, comma 1, lettera b).

Art 212
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.
2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici".

SICUREZZA SUL LAVORO –Aggiornamento in tema amianto

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-aggiornamento-in-tema-amianto/

Come noto, la legge 257/1992 e s.m.i. contiene la disciplina relativa all'utilizzo e alle misure di bonifica per l'amianto, la cui pericolosità dipende dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili nell'aria, per effetto di manipolazione, lavorazione, vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni.

La normativa prescrive che i lavori per la bonifica da amianto debbano essere appaltati ad un'impresa in possesso dei requisiti che deve redigere la notifica preliminare da inviare alla ASL competente per territorio, richiedere all'impresa esecutrice l'attestazione della conforme esecuzione dei lavori e, infine, attuare il programma di controllo e manutenzione.

La norma UNI 11870 di recente ha definito i metodi di individuazione e i criteri di censimento per i materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.

Il D. Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi connessi all'attività della propria impresa, compresi quindi quelli derivanti dall'esposizione dei lavoratori all'amianto. Detta valutazione dovrà essere fatta nelle diverse situazioni:
- il datore di lavoro è proprietario dell'immobile contenente amianto e destinato a luogo di lavoro
- l'attività aziendale prevede che i lavoratori operino presso terzi, con il rischio che il "luogo di lavoro temporaneo" contenga amianto e che i dipendenti vi possano essere esposti (rischio interferenziale ex art. 26 o titolo IV D.Lgs. 81/08)

La valutazione del rischio dovrà quindi contenere:
- l'indicazione nel documento di valutazione del rischio DVR della presenza di amianto, i materiali che lo contengono e il potenziale rilascio di fibre
- l'individuazione del personale che può operare a contatto con l'MCA in base al tipo di attività e al grado di esposizione
- la definizione dei dispositivi di protezione individuali più adatti (in particolare indumenti e DPI per le vie respiratorie)
- la previsione di apposita formazione, informazione e addestramento per i lavoratori
- l'indicazione di fornire informazioni sulla presenza di amianto agli eventuali lavoratori esterni (di aziende terze) chiamati alla manutenzione dell'amianto
- un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché i tempi e metodi per gli interventi di bonifica
- misure di prevenzione da attuare per gli addetti alla manutenzione (DM 06/09/1994).

All'esito della valutazione, il datore di lavoro proprietario di immobile contenente amianto non è obbligato a provvedere la rimozione se il materiale non è configurabile come friabile (ovvero che rilascia fibre nell'aria) e risulta in buono stato.

In questo caso basterà provvedere con una attività di monitoraggio dello stato di concentrazione delle fibre nell'immobile, un'ispezione visiva allo scopo di individuare tipo e condizioni del materiale, fattori che possono comportare futuri danneggiamenti e/o influenzare dispersione delle fibre ed esposizione, un programma di controllo e manutenzione (DM 06/09/94).

Infine, se l'azienda svolge attività di manutenzione, bonifica, trattamento o smaltimento dell'amianto dovrà essere autorizzata dalla Regione competente in base alla Legge 257/92 ed essere iscritta all'albo nazionale gestori ambientali nella categoria apposita.

SICUREZZA SUL LAVORO – Stampante 3d, indicazioni INAIL

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-stampante-3d-indicazioni-inail/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL un fact sheet titolato "La stampa 3d e le implicazioni per la salute dei lavoratori: lavorare in sicurezza con le nuove tecnologie"

Il crescente utilizzo della stampa 3D tra i processi di produzione innovativi sottolinea la necessità di valutare e gestire l'impatto sui lavoratori dell'esposizione alle polveri di dimensione nanometrica, composti organici volatili (VOCs) emessi durante la stampa e altri inquinanti derivati dalla fabbricazione di un prodotto tramite questi processi di produzione (Manifattura additiva).

L'obiettivo principale di questo documento è quello di fornire una panoramica delle conoscenze attualmente disponibili sulla problematica relativa ai potenziali rischi connessi alla stampa 3D, ancora poco conosciuti, e sulla necessità di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione.

Link al documento
La stampa 3d e le implicazioni per la salute dei lavoratori: lavorare in sicurezza con le nuove tecnologie

SICUREZZA SUL LAVORO - Min.Lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-min-lavoro-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro-elenco-dei-soggetti-abilitati/

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con *il Decreto Direttoriale n. 85 del 20 ottobre 2022,* ha adottato il trentaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

COVID 19 - Mascherine in strutture sanitarie e assistenziali
https://www.apiverona.it/covid-19-mascherine-in-strutture-sanitarie-e-assistenziali/

Pubblicata dal Ministero della Salute l'ordinanza del 29 settembre 2022 contenente le indicazioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino al 31 ottobre 2022.

Riguarda lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani.

I soggetti citati nei luoghi citati hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Non interessa bambini sotto i sei anni, persone che non possono indossarli o che devono comunicare con pazienti con disabilità nel caso in cui i dispositivi siano un impedimento.

COSMETICI- Aggiornati l'allegato V e VI del Regolamento (UE) 1223/2009, prescrizioni aggiuntive per i prodotti cosmetici
https://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornati-lallegato-v-e-vi-del-regolamento-ue-1223-2009-prescrizioni-aggiuntive-per-i-prodotti-cosmetici/

Fonte Normachem

È di recente pubblicazione il Regolamento (UE) 2022/1181 che modifica la premessa dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009.

La premessa al punto 2 dell'allegato citato, viene sostituita con:
Tutti i prodotti finiti contenenti sostanze che figurano nel presente allegato e che rilasciano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «Rilascia formaldeide», qualora la concentrazione totale di formaldeide rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001 % (10 ppm), indipendentemente dal fatto che il prodotto finito contenga una o più sostanze che rilasciano formaldeide. Tuttavia tutti i prodotti finiti contenenti le sostanze di cui al primo comma che sono conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 come applicabile il 30 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2024 e messi a disposizione sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2026.

L'assunto di base parte dal presupposto che l'articolo 15 del Regolamento 1223/2009 vieta espressamente l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
La sostanza Formaldeide (CAS 50-00-0), nello specifico, è stata classificata come cancerogena (categoria 1B) e sensibilizzante della pelle (categoria 1) - l'utilizzo della formaldeide in quanto tale è pertanto vietato nei prodotti cosmetici.

Tuttavia, nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 figura un elenco di sostanze il cui utilizzo come conservanti è autorizzato nei prodotti cosmetici, e alcuni di questi conservanti rilasciano gradualmente formaldeide. È quindi importante informare i consumatori sensibilizzati alla formaldeide circa la presenza di tale sostanza, che può provocare una reazione allergica.

Alla premessa già in essere viene aggiunta una proroga di prima immissione sul mercato (produzione ed importazione) di prodotti conformi concessa fino al 31 luglio 2024 e messa a disposizione sul mercato concessa fino al 31 luglio 2026.

Viene pubblicato inoltre il Regolamento (UE) 2022/1176, che modifica l'allegato VI per quanto riguarda l'uso di determinati filtri UV nei prodotti cosmetici. Nello specifico, diventano più stringenti le concentrazioni massime nei preparati pronti per l'uso per le sostanze Benzophenone-3 (CAS 131-57-7) e Octocrylene (CAS 6197-30-4).

SOSTANZE PERICOLOSE - Nomina del Consulente A.D.R., scadenza 31 dicembre 2022
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-nomina-del-consulente-a-d-r-scadenza-31-dicembre-2022/

Esteso l'obbligo di nominare, entro il 31 dicembre 2022, il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ADR anche nel caso di speditori/aziende che effettuino spedizioni di merci (compresi i rifiuti) pericolose.

L'Accord Dangerous Route ADR è l'accordo internazionale relativo ai trasporti di merci pericolose su strada, in vigore in Italia dal 1997, che viene aggiornato ogni due anni. L'Italia ha recepito l'ADR all'articolo 168 del Codice della Strada ed ha adeguato l'intera normativa nazionale a quella comunitaria con vari decreti, in particolare con il D.Lgs. n° 35 del 27 gennaio 2010 (ex D.Lgs. n°40 del 4 febbraio 2000).

Il consulente ADR è la figura professionale di cui devono avvalersi le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci (compreso i rifiuti) pericolose e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

Fino al 2019 l'accordo ADR prevedeva l'obbligo di nominare il consulente ADR per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose, ad eccezione della figura dello speditore e fatte salve alcune esenzioni.

L'ADR 2019 ha introdotto l'obbligo di nomina del consulente ADR anche da parte delle imprese che spediscono merci (comprese i rifiuti) pericolose.

Secondo il Cap. 1.6.1.44 infatti "Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori (e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018) dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022".

Il consulente ADR, quindi diventa figura obbligatoria per le imprese la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci e/o rifiuti pericolosi per strada, oppure le operazioni connesse all'imballaggio, al carico, al riempimento o allo scarico.

La nomina del consulente avviene con un atto interno all'azienda.
La nomina e la relativa accettazione dovranno essere comunicate formalmente per iscritto, e occorrerà inviarne notifica all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio (in cui ha sede operativa l'azienda), entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente.

Sono previste delle esenzioni per la nomina del consulente ADR nei seguenti casi:
- massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
- massimo di 180 tonnellate/anno;
- merci/rifiuti con basso grado di pericolosità.

Le suddette esenzioni, ad oggi, non sono applicabili alla figura dello speditore, che pertanto dovrebbe nominare il consulente ADR anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di merce/rifiuto pericoloso. **Si attendono in merito chiarimenti e disposizioni del Ministero Trasporti MIT relativamente alle circolari e decreti vigenti.**

La mancata nomina del consulente ADR comporta una sanzione amministrativa da 6.000 fino a 36.000 euro. La mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro.

Apindustria Confimi Verona organizzerà un **webinar di approfondimento in materia il 22 novembre 2022, dalle ore 11 alle 12.30; seguirà circolare con programma e modalità di partecipazione.**

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Trabattelli: una guida tecnica dell'Inail spiega come utilizzarli correttamente nei luoghi di lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-trabattelli-una-guida-tecnica-dellinail-spiega-come-utilizzarli-correttamente-nei-luoghi-di-lavoro/

Fonte www.inail.it

Nella pubblicazione curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche vengono fornite indicazioni anche per la loro scelta e manutenzione secondo gli standard di sicurezza italiani e internazionali
Vederli montati rende l'idea di un cantiere di lavoro in allestimento o in pieno fervore d'attività. Sono i trabattelli, attrezzature provvisionali facili da montare e da spostare, di largo utilizzo in spazi dove sia necessario operare in altezza per lavori di durata breve. Proprio per la facilità d'uso, datori di lavoro e lavoratori sono portati spesso a sottovalutare i rischi correlati al loro impiego e a trascurarne i criteri di selezione, da effettuare in base all'attività da praticare e allo specifico ambiente di lavoro.

Ai trabattelli i ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell'Inail dedicano ora una guida tecnica, accurata e rigorosa ma di facile lettura e pienamente comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Consultabile online sul portale dell'Istituto, fornisce istruzioni chiare ed esaustive per la loro scelta, uso e manutenzione. Altro obiettivo degli autori è quello di indicare la metodologia più appropriata per la valutazione del rischio.

Adoperati usualmente in attività di restauro e di ristrutturazione edilizia, sia interna che esterna, come in quelle di manutenzione ordinaria di impianti e infrastrutture, i trabattelli sono impiegati anche nell'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall'alto. Variamente denominati in disposizioni di legge e norme internazionali, essi devono essere conformi al decreto legislativo 81/2008. In mancanza di una direttiva di prodotto specifica, non possono essere marcati Ce e sono attualmente regolati da tre norme Uni, che rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per la loro progettazione e fabbricazione.

In base a questa normativa, il documento ne analizza le due tipologie fondamentali, “trabattelli” e “piccoli trabattelli”, soffermandosi poi sulle “attrezzature speciali movibili”, presenti ugualmente sul mercato ma non conformi alle norme tecniche, e da realizzare e utilizzare sulla base di specifiche di prodotto redatte dal fabbricante.

Generalmente destinati a lavori in cui è necessario spostarli, disassemblarli e riconfigurarli con rapidità, i “trabattelli”, costituiti da una sola campata, sono formati da elementi prefabbricati, dispongono di una stabilità propria e hanno quattro piedini con ruote. Utilizzati in spazi più ristretti, invece, i “piccoli trabattelli”, che di piedini ne hanno due con due ruote, possono ospitare un solo lavoratore per volta e un carico massimo di 150 kg. Oltre a questo, la pubblicazione ne tratta in dettaglio classificazione, requisiti, modalità di scelta, attività di manutenzione e ispezione.

Nel capitolo dedicato alle attività di montaggio e smontaggio, si segnalano i paragrafi su informazione, formazione e addestramento, che vanno erogati dal datore di lavoro in base alle previsioni del decreto 81/2008. Riguardo specificamente all’addestramento per l’uso dei trabattelli, la guida Inail annota che il datore di lavoro può tener conto anche dei contenuti previsti nel secondo e quarto punto del modulo pratico di 6 ore complessive del corso sui ponteggi. Queste istruzioni sono stabilite nell’allegato XXI dell’ “Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota” del decreto 81, e possono essere valide anche per i trabattelli.

Riguardo alla valutazione del rischio, la guida ne esamina caratteristiche generali e specifiche. Poiché i trabattelli sono generalmente utilizzati per eseguire lavori in quota, il rischio prevalente, osservano i ricercatori Dit, è quello della caduta dall’alto, “che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività”. Più in generale, i rischi legati all’uso dei trabattelli si suddividono in prevalenti, complementari e derivanti dall’attività lavorativa. Nei primi oltre alla citata caduta dall’alto, rientrano quelli di ribaltamento e di uso scorretto o quelli derivanti dalla presenza di linee elettriche aeree durante montaggio, smontaggio e spostamento.

Tra i rischi complementari ricadono quelli di lesioni riportate nelle fasi di montaggio e per caduta di oggetti. Fra i rischi da attività lavorativa occorre considerare tutti quelli derivanti dall’esecuzione delle attività lavorative che possono essere effettuate con l’utilizzo di un trabattello, tra cui, per esempio, il montaggio di parapetti provvisori e reti di sicurezza, gli interventi di impermeabilizzazione, efficientamento energetico e di manutenzione di tegole. Paragrafi specifici sono infine dedicati alle prescrizioni di riduzione del rischio e alla stesura del piano di emergenza.

Il documento ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro.

Obiettivo del documento è anche quello di indicare una metodologia per la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dei trabattelli.

L’individuazione del trabattello più adatto ad una realtà lavorativa dipende dalle sue caratteristiche intrinseche e dal tipo di attività da eseguire. Il contenuto del documento non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni fornite con le reali condizioni e le esigenze di ogni specifico ambiente di lavoro.

Link al documento

- Trabattelli - Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione